

REGOLAMENTO (UE) n. 653/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 maggio 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1997 il regolamento del Consiglio (CE) n. 820/97 ⁽³⁾ ha rafforzato le norme dell'Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini a seguito dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della conseguente maggiore necessità di risalire all'origine e ai movimenti degli animali grazie a marchi auricolari convenzionali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità di tale regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini che prevede marchi auricolari applicati a entrambi gli orecchi di ciascun animale, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.
- (4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare. Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, i sistemi di identificazione dei bovini e di etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che implicano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 dal titolo «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE — Piani settoriali di riduzione e azioni 2009».

⁽¹⁾ GU C 229 del 31.7.2012, pag. 144.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti di base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

- (6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica «EID» dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema di tracciabilità. L'uso dei sistemi EID rafforzerebbe altresì la gestione di taluni pagamenti diretti per gli agricoltori.
- (7) I sistemi EID basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, migliorando l'affidabilità delle banche dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie, riducendo i costi della manodopera, sia pure comportando un aumento dei costi per le apparecchiature.
- (8) Il presente regolamento è coerente con il fatto che l'EID è già stata introdotta nell'Unione per altre specie animali diverse dai bovini, come nel caso del sistema obbligatorio utilizzato per gli ovini e i caprini.
- (9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di sistemi EID, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano sviluppati nei singoli Stati membri e dalle parti interessate. Lo sviluppo di sistemi diversi impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. È opportuno garantire che i sistemi EID negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le pertinenti norme ISO o con altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che tali altre norme internazionali siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO.
- (10) La relazione della Commissione del 25 gennaio 2005 circa la possibilità di introdurre l'EID per i bovini ha concluso che era stato dimostrato che l'identificazione per frequenza radio si era sviluppata a tal punto da poter essere già applicata in pratica. Tale relazione ha concluso altresì che il passaggio all'EID dei bovini nell'Unione era altamente auspicabile in quanto, oltre ad altri vantaggi, contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.
- (11) La comunicazione della Commissione del 10 settembre 2008 dal titolo «Piano d'azione per l'attuazione della strategia europea in materia di salute animale» prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione, come i registri delle aziende e i passaporti per gli animali, nel corso dell'introduzione dei sistemi EID.
- (12) La comunicazione della Commissione del 19 settembre 2007 dal titolo «Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare"», propone di prendere in considerazione l'EID dei bovini come possibile miglioramento dell'attuale sistema dell'Unione di identificazione e registrazione inteso a semplificare gli obblighi di informazione (quali registri delle aziende e passaporti per gli animali) e suggerisce di mettere in atto uno scambio elettronico dei passaporti dei bovini. Tale scambio comporterebbe l'introduzione dell'EID con l'inserimento dei dati in tempo reale e potrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle altre parti interessate notevoli risparmi in termini di costi e impegno, riducendo il carico di lavoro necessario per trasferire i dati dei passaporti degli animali nelle banche dati informatizzate. Il presente regolamento è coerente con tale iniziativa.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali strategie dell'Unione, compresa la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività.
- (14) Alcuni paesi terzi hanno già stabilito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di identificazione elettronica. L'Unione dovrebbe stabilire norme analoghe per agevolare gli scambi e accrescere la competitività del settore.

- (15) Alla luce degli sviluppi tecnologici per quanto riguarda i nuovi tipi di identificatori elettronici, è opportuno ampliare l'ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 per consentirne l'uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione. Poiché l'introduzione delle relative disposizioni comporta notevoli investimenti, occorre prevedere un periodo di transizione di cinque anni per concedere agli Stati membri il tempo necessario a prepararsi. Durante tale periodo di transizione, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l'unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.
- (16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno che, allorché l'EID diventerà un mezzo ufficiale di identificazione, l'uso di quest'ultimo da parte dei detentori sia volontario. Nell'ambito di tale regime volontario, opterebbero per l'EID i detentori che possono trarne vantaggi economici, mentre dovrebbe essere possibile per gli altri detentori continuare a identificare i loro animali mediante due marchi auricolari convenzionali.
- (17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso l'impatto sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano appropriato. Nell'ambito dei movimenti commerciali di animali intra-Unione, l'obbligo di identificazione elettronica dei bovini dovrebbe incombere allo Stato membro che ha reso obbligatorio l'uso dell'EID nel suo territorio. Ciò non dovrebbe comportare per tale Stato membro l'obbligo di identificare nuovamente gli animali che sono già stati sottoposti a identificazione elettronica nello Stato membro di spedizione.
- (18) Gli animali e le carni che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti ai requisiti in materia di identificazione e tracciabilità che forniscono un livello equivalente di protezione.
- (19) Quando sono importati nell'Unione animali vivi da paesi terzi, essi dovrebbero essere soggetti, all'arrivo, agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione.
- (20) I due mezzi ufficiali di identificazione utilizzati per un animale dovrebbero recare lo stesso codice di identificazione. Tuttavia, durante la fase iniziale di adeguamento all'uso degli identificatori elettronici come mezzo ufficiale di identificazione, non è da escludersi l'eventualità che, in determinati casi, le limitazioni tecniche legate alla configurazione del codice di identificazione originario di un animale possano impedire la riproduzione di tale codice su un identificatore elettronico. Ciò si potrebbe verificare quando i caratteri che formano il codice identificativo esistente di un animale sono tali da impedire a tale codice di essere convertito in formato elettronico. È pertanto opportuno prevedere deroghe specifiche transitorie che consentano l'applicazione di un identificatore elettronico anche agli animali in questione, purché sia garantita la piena tracciabilità e siano identificati individualmente gli animali, nonché l'azienda in cui sono nati.
- (21) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo di istituire banche dati informatizzate a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Dato che la piena operatività di tali banche dati è obbligatoria sin dal 31 dicembre 1999, esse dovrebbero garantire in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe impedire l'adozione di disposizioni nazionali riguardo al rilascio di passaporti per gli animali non destinati agli scambi intra-Unione.
- (22) BOVEX, il progetto pilota per lo scambio di passaporti bovini fra gli Stati membri, è stato creato dalla Commissione con l'obiettivo di agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri, assicurando nel contempo la tracciabilità degli animali durante i loro movimenti intra-Unione. Una volta che lo scambio di dati tra le banche dati

⁽¹⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L21 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

informatizzate nazionali sia diventato pienamente operativo, l'obbligo di rilasciare i passaporti per gli animali in formato cartaceo dovrebbe cessare di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e degli operatori economici.

- (23) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. Poiché a seguito dell'adozione di tale regolamento è entrata in vigore una nuova normativa, le norme specifiche sul sistema di etichettatura facoltativa sono divenute superflue ed è quindi opportuno sopprimere tali norme. Tuttavia, né il diritto degli operatori di avvalersi dell'etichettatura facoltativa per informare i consumatori delle caratteristiche della carne, né il diritto dei consumatori di ricevere informazioni verificabili dovrebbero essere compromessi. Di conseguenza, come per qualsiasi altro tipo di carne, le informazioni alimentari per le carni bovine che esulano dall'etichettatura obbligatoria dovrebbero rispettare l'attuale normativa orizzontale, tra cui il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (24) Al fine di prevenire il rischio di frodi nell'etichettatura delle carni e tutelare i consumatori europei, i controlli e le sanzioni applicabili dovrebbero avere un effetto sufficientemente dissuasivo.
- (25) Conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni utilizzate come ingrediente. Tale relazione doveva essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a garantire una maggiore trasparenza lungo l'intera catena di produzione della carne e una migliore informazione dei consumatori europei. Tenendo conto dei recenti problemi relativi all'etichettatura di prodotti a base di carne che hanno avuto ripercussioni sul funzionamento della catena di produzione della carne, il Parlamento europeo e il Consiglio si attendevano che la relazione fosse adottata quanto prima durante il secondo semestre del 2013, ed è stata infine adottata il 17 dicembre 2013.
- (26) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1760/2000 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (27) Al fine di garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini; le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione; i dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri; il termine massimo per determinati obblighi di informazione; i requisiti relativi ai mezzi di identificazione; l'aggiunta di mezzi di identificazione all'elenco figurante nell'allegato I; le norme concernenti le informazioni provenienti dalle banche dati da inserire nei passaporti per gli animali e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda; l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati al pascolo stagionale, compresa la transumanza; le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000; le disposizioni di etichettatura riguardo a modalità di presentazione semplificate dell'indicazione dell'origine per i casi in cui un animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve; nonché le definizioni e i requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine fresche e congelate preconfezionate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1760/2000 riguardo alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dettagliate dello scambio di dati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri, al riconoscimento della piena operatività dei sistemi di scambio di dati, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'attuazione dell'EID e alle norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (29) È opportuno monitorare l'esecuzione del presente regolamento. Di conseguenza, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alle disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine ed entro i nove anni successivi per le disposizioni relative all'EID, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni in merito all'esecuzione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'EID obbligatoria in tutta l'Unione. Se necessario, tali relazioni dovrebbero essere corredate delle opportune proposte legislative.
- (30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1760/2000,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
- 2) all'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— “animale”: un bovino quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE, compresi gli animali utilizzati per eventi culturali e sportivi;»
- 3) all'articolo 3, primo paragrafo, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mezzi di identificazione per identificare i singoli animali;»
- 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obbligo di identificare gli animali

1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nell'allegato I e conformi alle norme adottate ai sensi del paragrafo 3, nonché approvati dall'autorità competente. Almeno uno dei mezzi di identificazione è visibile e reca un codice di identificazione visibile.

Il primo comma non si applica agli animali nati prima del gennaio 1998 e non destinati al commercio intra-Unione. Tali animali sono identificati mediante almeno un mezzo di identificazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Al fine di garantire l'adeguamento al progresso tecnologico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* riguardo all'aggiunta di mezzi di identificazione all'elenco figurante nell'allegato I, garantendo nel contempo la loro interoperabilità.

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

I due mezzi di identificazione autorizzati conformemente agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3 e del presente paragrafo e che sono applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che, unitamente alla registrazione degli animali, consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione dell'animale non permettano l'applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, lo Stato membro interessato può consentire che, sotto la supervisione della sua autorità competente, il secondo mezzo di identificazione possa recare un codice diverso, purché sia rispettata ciascuna delle condizioni seguenti:

- a) l'animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera c);
- b) sia garantita la piena tracciabilità;
- c) sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, nonché l'identificazione dell'azienda in cui è nato;
- d) l'animale non sia destinato al commercio nell'ambito dell'Unione.

3. Al fine di garantire l'opportuna tracciabilità e adattabilità al progresso tecnico e al funzionamento ottimale del sistema di identificazione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* riguardo ai requisiti relativi ai mezzi di identificazione figuranti nell'allegato I e alle misure transitorie che occorrono per l'introduzione di un particolare mezzo di identificazione.

Sulla base delle pertinenti norme ISO o di altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che le norme internazionali in parola siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie riguardanti:

- a) il formato e la concezione dei mezzi di identificazione;
- b) le procedure e tecniche per l'identificazione elettronica dei bovini; e
- c) la configurazione del codice di identificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. A decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all'identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al presente regolamento.

A decorrere da 18 luglio 2019, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma, comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali e rendono disponibile questa informazione in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l'informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.

5. In deroga al paragrafo 1, i bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni, possono essere identificati mediante mezzi di identificazione alternativi che offrano standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.

Le aziende che utilizzano mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma sono registrate nella banca dati informatizzata prevista dall'articolo 5.

La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per questa registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Al fine di assicurare la tracciabilità in base a standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.

La Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione, le norme riguardanti il formato e la concezione dei mezzi alternativi di identificazione di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

6. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione utilizzati nel suo territorio e rende questa informazione disponibile in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l'informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.»

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione

1. I mezzi di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono applicati all'animale entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui l'animale è nato. Il termine massimo è calcolato dalla nascita dell'animale e non supera i 20 giorni.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell'animale.

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione a tale animale.

2. Al fine di consentire l'applicazione dei mezzi di identificazione in circostanze eccezionali caratterizzate dall'insorgere di difficoltà di ordine pratico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* al fine di determinare le circostanze speciali nelle quali gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione come previsto dal primo e secondo comma del paragrafo 1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta si avvalgono di tale facoltà.

Articolo 4 *ter*

Identificazione di animali provenienti da paesi terzi

1. Qualsiasi animale sottoposto ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE, che è introdotto nell'Unione in provenienza da un paese terzo e destinato a un'azienda all'interno del territorio dell'Unione, è identificato nell'azienda di destinazione mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'identificazione iniziale applicata all'animale nel paese terzo d'origine è registrata nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione attribuito all'animale dallo Stato membro di destinazione.

Il primo comma non si applica agli animali destinati direttamente a un macello situato in uno Stato membro purché tali animali siano macellati entro 20 giorni da detti controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE.

2. I mezzi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono applicati entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato fino a 60 giorni dopo la nascita dell'animale, per il secondo mezzo di identificazione.

I due mezzi di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono, in ogni caso, applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

3. Qualora l'azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico nell'azienda di destinazione nell'Unione entro un termine che viene fissato dallo Stato membro di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può, per il secondo mezzo di identificazione, essere prorogato fino a 60 giorni dalla nascita dell'animale.

L'identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Articolo 4 *quater*

Identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro

1. Gli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro conservano i mezzi di identificazione originari ad essi applicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, a decorrere dal 18 luglio 2019, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia consentire:

- a) la sostituzione di uno dei mezzi di identificazione con un identificatore elettronico senza modificare il codice unico di identificazione originario dell'animale;
- b) la sostituzione di entrambi i mezzi di identificazione con due nuovi mezzi di identificazione, entrambi recanti lo stesso e unico codice di identificazione. Questa deroga può essere applicata entro i cinque anni successivi al 18 luglio 2019, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione di un marchio auricolare convenzionale di un animale non consentano l'applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, e a condizione che l'animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera c).

2. Qualora l'azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico al più tardi nell'azienda di destinazione entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata detta azienda. Tale termine massimo non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell'animale.

L'identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Il primo comma non si applica tuttavia agli animali destinati direttamente a un macello situato nel territorio di uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico.

Articolo 4 quinquies

Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione

Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione, la modifica o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale e siano possibili la sua identificazione individuale nonché l'identificazione dell'azienda in cui è nato.

Qualsiasi sostituzione di un codice di identificazione è registrata nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione originario dell'animale.»

- 6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

L'autorità competente degli Stati membri istituisce una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.

Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.

Nell'ottica di garantire lo scambio elettronico delle informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* per stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le condizioni e le modalità tecniche di tale scambio e riconosce la piena operatività del sistema di scambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»

7) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nell'ambito del sistema di scambio elettronico di cui all'articolo 5:

- a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l'autorità competente di tale Stato membro rilascia un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata istituita in tale Stato membro;
- b) ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;
- c) quando l'animale arriva all'azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione.

2. Al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti degli animali fino all'azienda di origine situata in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* per stabilire le norme concernenti le informazioni contenute nella banca dati informatizzata da includere nei passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.»

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali riguardo al rilascio di passaporti per gli animali non destinati agli scambi intra-Unione.»

9) l'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— comunica all'autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il termine massimo di sette giorni.»

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* per determinare le circostanze eccezionali in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* riguardo agli Stati membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell'azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.»;

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5. In deroga al paragrafo 4 la tenuta di un registro è facoltativa per ogni detentore che:

a) abbia accesso alla banca dati informatizzata prevista dall'articolo 5 che già contiene le informazioni da inserire nel registro; nonché

b) inserisca o abbia fatto inserire le informazioni aggiornate direttamente nella banca dati informatizzata prevista dall'articolo 5.

6. Al fine di garantire l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni da accludere nel registro dell'azienda di cui al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* per stabilire le norme necessarie in relazione alle informazioni, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.»;

10) l'articolo 8 è soppresso;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Formazione

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali abbiano ricevuto istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

I responsabili di cui al primo comma sono informati di ogni modifica delle disposizioni pertinenti.

Gli Stati membri garantiscono che siano organizzati adeguati corsi di formazione.

La Commissione agevola lo scambio delle migliori prassi per innalzare la qualità delle informazioni e dei corsi di formazione nell'intera Unione.»;

12) l'articolo 10 è soppresso;

13) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Ai fini del presente titolo si intende per:

- 1) “carni bovine”: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;
- 2) “etichettatura”: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita;
- 3) “organizzazione”: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi del commercio di carni bovine;
- 4) “carni macinate”: carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;
- 5) “rifilature”: piccoli pezzi di carne riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un'operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;
- 6) “carni sezionate”: le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest'ultimo. Non rientrano in questa definizione le carni macinate e le rifilature.»

14) l'articolo 13 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

b) al paragrafo 5, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Al fine di evitare che venga inutilmente ripetuta l'indicazione, sulle etichette delle carni bovine, degli Stati membri o dei paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* riguardo a modalità di presentazione semplificate per i casi in cui l'animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le dimensioni massime e la composizione del gruppo di animali di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), tenendo conto dei vincoli relativi all'omogeneità dei gruppi di animali da cui sono ottenute tali carni sezionate e rifilature. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»;

15) all'articolo 14, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire la conformità con le norme orizzontali in materia di etichettatura previste dalla presente sezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* per stabilire, per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, sulla base dell'esperienza ottenuta in relazione alle carni macinate, norme equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo.»;

16) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi

In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nel territorio dell'Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

“Origine: non UE” e “Macellato in: (nome del paese terzo)”.

17) A decorrere dal 13 dicembre 2014:

a) l'intestazione del titolo II, sezione II, è sostituita dalla menzione «Etichettatura facoltativa»;

b) gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi; e

c) l'articolo seguente è inserito al titolo II, sezione II:

«Articolo 15 bis

Regole generali

Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Tali informazioni sono conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non rispettino gli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l'autorità competente applica sanzioni appropriate conformemente all'articolo 22.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate fresche e congelate.

(*) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;

18) gli articoli 19, 20 e 21 sono soppressi;

19) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Eventuali sanzioni imposte da uno Stato membro a un detentore, un operatore o un'organizzazione che commercializza carni bovine sono efficaci, dissuasive e proporzionate.

Ogni anno, l'autorità competente effettua un numero minimo di controlli ufficiali relativi all'identificazione e la registrazione degli animali che interessino come minimo il 3 % delle aziende.

La percentuale minima di controlli ufficiali di cui al secondo comma è immediatamente innalzata dall'autorità competente qualora si appuri che le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali non sono state rispettate.

La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi dei rischi.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 agosto, una relazione annuale sull'attuazione dei controlli ufficiali durante l'anno precedente.

2. Fermo restando il paragrafo 1, l'autorità competente impone a un detentore le seguenti sanzioni amministrative:

- a) qualora vi siano in un'azienda uno o più animali per i quali non è rispettato alcuno dei requisiti stabiliti al titolo I: una limitazione dei movimenti di tutti gli animali diretti verso l'azienda del detentore in questione o da essa provenienti;
- b) nel caso in cui vi siano uno o più animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e di registrazione previsti dal titolo I: una limitazione immediata dei movimenti degli animali di cui trattasi, finché tali requisiti non siano pienamente rispettati;
- c) qualora, in una determinata azienda, il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione previsti dal titolo I è superiore al 20 %: una limitazione immediata dei movimenti di tutti gli animali presenti in tale azienda; per le aziende che detengono non più di 10 animali, la misura in questione si applica soltanto se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione di cui al titolo I;
- d) qualora il detentore di un animale non è in grado di procedere all'identificazione né alla rintracciabilità dell'animale: se opportuno, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare, la distruzione dell'animale senza percepire indennizzo alcuno;

- e) l'autorità competente limita i movimenti di un animale in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore che non rispetti l'obbligo di comunicare all'autorità suddetta il movimento di un animale a destinazione o in provenienza dall'azienda, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;
- f) l'autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore che non rispetti l'obbligo di notificare alla suddetta autorità le nascite e i decessi degli animali conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;
- g) nel caso in cui il detentore continui a non rifondere i costi di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono limitare i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore.

3. Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II nell'etichettare le carni bovine, gli Stati membri chiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. In aggiunta alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

- a) se le carni bovine risultano conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie:
 - i) consentire che esse vengano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell'Unione; oppure
 - ii) consentire che esse vengano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all'articolo 12, primo trattino;
- b) disporre la sospensione o la revoca dell'approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione.

4. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

- a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;
- b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

5. Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un'ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. L'esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità al presente regolamento.»;

20) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 22 bis

Autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l'osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità di tali autorità.

*Articolo 22 ter***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, dell'articolo 13, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

21) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 23***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita ai fini degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 5 e dell'articolo 13, paragrafo 6, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

(*) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

22) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Relazione e sviluppi legislativi

Entro:

- il 18 luglio 2019, per le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa, e
- il 18 luglio 2023, per le disposizioni in materia di identificazione elettronica,

la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all'attuazione e all'impatto del presente regolamento, riguardanti tra l'altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione.

Se necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte legislative.»;

23) è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO I

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

- A) MARCHIO AURICOLARE CONVENZIONALE A
DECORRERE DAL 18 LUGLIO 2019
- B) IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI MARCHIO AURICOLARE ELETTRONICO
- C) IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI BOLO RUMINALE
- D) IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI TRANSPONDER INIETTABILE».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS
